

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

(65^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo » (2425) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 638, 640
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa 639
PIASENTI, relatore 638, 639

« Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (2446) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 635, 637
DARE' 636
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa 636, 637
PALERMO 636
ROSATI, relatore 636

La seduta è aperta alle ore 11,05.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Cagnasso, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Morandi, Palermo, Pelizzo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Traina e Vallauri.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

ALBARELLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (2446) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550,

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (18 ottobre 1967)

sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O S A T I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, approvato dalla VII Commissione permanente difesa della Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre ultimo scorso, è molto semplice nella sua formulazione: ragione per cui non mi dilungherò eccessivamente ad illustrarne il contenuto.

Uno dei problemi maggiormente avvertiti alla fine dell'ultimo conflitto fu quello della pensione al personale richiamato o trattato in servizio per lunghi periodi di tempo. Esso fu affrontato e risolto con le leggi 3 aprile 1958, n. 472, e 27 giugno 1961, numero 550. Quest'ultima, specialmente, operò un rivoluzionamento veramente encomiabile nel settore, nel senso che furono valutati ai fini della pensione, tutti i servizi resi dagli ufficiali, dai sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo delle Forze armate, nonché dagli ufficiali, dai sottufficiali di truppa in congedo assoluto iscritti nel ruolo di onore, con un limite massimo ridotto da 20 anni a 14 anni, 6 mesi e un giorno. Peraltro, l'ammissione al beneficio era condizionata alla clausola che i militari appartenenti alle categorie che ho ricordato avessero partecipato alla guerra 1940-45. La clausola è comprensibile se ci si riporta alla situazione psicologica di quel periodo e se si tiene conto del fatto che, nel fissarla, si ritenne che i militari, i quali avevano prestato servizio in precedenza, avessero tutti raggiunto una certa anzianità, così da rientrare comunque tra i beneficiari del regime pensionistico.

Successivamente all'entrata in vigore delle leggi del 1958 e del 1961 ci si dovette invece rendere conto che alcuni appartenenti alle citate categorie erano stati esclusi — e lo sono tuttora — dall'usufruire delle nuove provvidenze proprio perchè non avevano partecipato agli eventi bellici del periodo 1940-45. Da qui l'opportunità della norma contenuta nell'articolo 1 del dise-

gno di legge in esame, ove si precisa che le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, nonché agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori alla guerra 1940-45.

Il secondo comma dello stesso articolo 1 si riferisce invece all'articolo 4 della legge del 1961, contenente norme sulla valutabilità dei servizi resi, e ne estende l'applicazione anche ai servizi resi precedentemente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, poi divenuto legge nel 1938.

L'articolo 2 del disegno di legge in discussione, infine, dispone il modo di far fronte alla copertura dell'onere, fissato in lire 12.500.000 annue, riducendo gli stanziamenti di capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, a seconda dell'appartenenza degli interessati alle varie Armi e Corpi, per gli esercizi 1967 e successivi, giusta un emendamento apportato dalla Camera dei deputati.

Si tratta, come si sarà potuto rilevare, di un provvedimento molto semplice, che rende giustizia a una categoria di militari rimasta esclusa dal beneficio del trattamento di quiescenza a suo tempo disposto. Pertanto non posso non rivolgere agli onorevoli colleghi l'invito a volerlo approvare.

P A L E R M O . Noi siamo d'accordo con le conclusioni del relatore.

D A R E' . Dopo l'esposizione molto chiara del senatore Rosati, mi sembra che il provvedimento sia tale da meritare la nostra approvazione.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In questa circostanza il rappresentante del Governo è doppiamente compiaciuto che il relatore si sia fatto eco dell'approvazione da dare al disegno di legge comportante modifiche alla

legge 27 giugno 1961, n. 550. È compiaciuto con sè stesso, non come figura fisica o come persona, ma soltanto come parlamentare; ricordo infatti a me stesso e al Senato che la legge n. 550 è forse l'unica legge che porta il mio nome, dopo l'approvazione avvenuta nel corso della terza legislatura. La questione della validità del servizio prestato antecedentemente alla guerra del 1940-1945 fu posta a suo tempo; senonchè, partendo da considerazioni più che altro di ragionevole discriminazione della spesa e non già da motivi di opportunità sociale o militare, si arrivò al compromesso rappresentato appunto dalla legge del 1961, nel senso che soltanto coloro che avessero, dal 1940 in poi, raggiunto i 14 anni, 6 mesi e un giorno di servizio, avrebbero usufruito dei benefici pensionistici. Mi pare di ricordare che ci fossero soltanto pochissime unità escluse, mentre il grosso veniva a rientrare nei limiti previsti dalle nuove disposizioni, a favore delle quali, tuttavia, il Governo si è riproposto di far ugualmente valere i più larghi criteri di valutazione ai fini pensionistici: per modo che il disegno di legge in discussione completa il difficile cammino intrapreso a suo tempo dal Parlamento.

Ringrazio, dunque, il senatore Rosati per la sua esposizione e confermo che il Governo si attesta sull'emendamento proposto dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e approvato da quella della difesa, modificante l'imputazione degli stanziamenti ai capitoli degli stati di previsione della spesa per gli esercizi 1967 e seguenti.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario e ricordo che ho ricevuto delle nobili sollecitazioni affinché il disegno di legge compisse uno spedito cammino: esso è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 4 ottobre, e oggi, a soli 14 giorni di distanza, è già da noi esaminato.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Diamo atto al Presiden-

te e alla Commissione difesa del Senato di una abituale sollecitudine nell'esercizio dell'attività legislativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nel ruolo d'onore, che abbiano prestato servizio militare durante conflitti anteriori alla guerra 1940-45.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della legge sopracitata sono valutabili anche i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 12.500.000 annue, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli: n. 2301 (lire 6 milioni), n. 2321 (lire 2 milioni) e n. 2341 (lire 2 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; n. 1454 (lire 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi; e numero 1201 (lire 2.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (18 ottobre 1967)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo » (2425)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I A S E N T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge in discussione è scaturito dalla necessità di armonizzare lo *status* del personale militare con quello del personale civile, come risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Abbiamo varie volte rilevato le gravi differenze di trattamento esistenti fra personale civile e militare, a danno di quest'ultimo. Anche in occasione di recenti dibattiti si è fatta presente la necessità che a questo sia garantito un miglior svolgimento di carriera — il che, *de iure condendo*, è molto lontano — e un miglior trattamento economico: esigenza che, sia pure marginalmente, viene soddisfatta con il presente provvedimento. Si tratta, perciò, di un'iniziativa legislativa di carattere perequativo, la quale torna veramente a lode di chi l'ha proposta, tenendo anche conto che l'affer-

mazione di principi di giustizia si concreta in un onere di nemmeno 30 milioni di lire annue. Ciò incoraggia a ritenere che anche altre iniziative, già presentate, possano essere accolte, dato che anche per esse l'onere finirà per essere notevolmente inferiore a quello che appare a prima vista.

Quali sono le principali innovazioni apportate dal disegno di legge in esame allo *status* del personale militare? Vi è una prima novità: l'introduzione dell'istituto della diffida, analogamente a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato, nel caso di esercizio di attività incompatibile con quella svolta in rispetto del contratto d'impiego, e la successiva cessazione dal servizio per decadenza qualora la diffida non abbia prodotto esito, con conseguente trattamento di pensione relativo alla nuova situazione giuridica.

La seconda innovazione riguarda il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da cause di servizio; una situazione che era in verità meritevole di particolare attenzione e di miglioramento.

Si hanno, inoltre, migliori garanzie di carattere disciplinare, che la relazione allegata al disegno di legge ampiamente illustra e che io perciò non starò a ripetere. Ritengo invece di dovermi intrattenere sulla nuova disciplina nel campo pensionistico. Anche qui si è fatto riferimento ai precedenti determinati dall'entrata in vigore del ricordato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili. L'articolo 125 dello statuto di tali impiegati prevede il diritto alla pensione se sia stata raggiunta un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, ridotta di cinque anni, e siano stati prestati almeno venti anni di servizio effettivo, ovvero, qualunque sia l'età, se tale servizio abbia raggiunto il limite di 25 anni; negli altri casi, un'indennità *una tantum*. Tali principi sono estesi, secondo le norme contemplate dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del disegno di legge in esame, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, purchè continuo almeno 20 anni di servizio effettivo, riducibili qualora l'attività si sia

svolta in particolari condizioni; in particolare, i colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto alla cessazione dal servizio permanentemente per anzianità di servizio, purchè abbiano compiuto il limite di età richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente (e qui siamo di fronte ad un problema varie volte prospettato dal collega senatore Palermo). Il diritto matura comunque per tutti quando sia stata raggiunta un'anzianità di servizio di almeno 25 anni.

Anche per gli ufficiali della Pubblica sicurezza vengono fissati i limiti di un minimo di 20 anni di servizio, collegato ai limiti di età previsti per ogni grado, e di 25 anni senza altri vincoli.

Dove a me pare che il disegno di legge abbia comunque più provvidenzialmente innovato è nel caso dei sottufficiali, i quali, secondo le norme finora vigenti, non raggiungendo il limite minimo di 20 anni di anzianità di servizio, cessavano dal servizio senza diritto ad alcun assegno di pensione. L'articolo 8 del provvedimento in esame dispone, invece, che il sottufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia che non abbia raggiunto il periodo di servizio di 20 anni, può cessare ugualmente, a domanda, dal servizio, conseguendo però un'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Questi sono i punti più importanti di un provvedimento che innova in maniera veramente opportuna le disposizioni sullo stato giuridico del personale militare, portandole su un piano di uguaglianza con quelle dei dipendenti civili dello Stato.

Per quanto riguarda le novità di minore portata, esse potranno essere eventualmente illustrate in sede di esame degli articoli. Su di una, tuttavia, ritengo di dover porre già ora l'accento, quella di cui al secondo comma dell'articolo 6, là dove si richiama l'articolo 25 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e si migliora, ancorchè lievemente, la situazio-

ne degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o per infermità.

Piuttosto, una osservazione potrebbe essere fatta dagli onorevoli colleghi, in armonia con le istanze più volte formulate circa il trattamento pensionistico a favore degli ufficiali di complemento. Non dimentichiamo che il disegno di legge in esame prevede la modifica di talune disposizioni vigenti in tema di stato giuridico dei militari in base a quello che già è stato disposto per gli impiegati civili dello Stato: ebbene, come è ben noto, nel caso degli impiegati civili dello Stato non esiste l'istituto del complemento, ragione per cui analogie specifiche sono impossibili a crearsi. Se mai, si farà ricorso ad altra iniziativa di legge che faccia fronte a tali particolari esigenze.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è l'istituto dell'avventiziato con tutte le varie implicazioni per il sistema pensionistico.

P I A S E N T I , *relatore*. D'accordo, ma per un periodo molto più limitato.

Concludendo, mi pare che il disegno di legge in esame sia degno di accoglimento nei limiti già previsti, anche perchè, lo ripeto, l'onere annuo che esso comporta è di appena 29.900.000 lire; ad esso si fa fronte con la riduzione di capitoli riguardanti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'interno, quindi, con un sacrificio ancora più lieve per ognuno di questi Dicasteri.

La mia è stata un'illustrazione brevissima e forse neppure molto chiara. Se sarà necessario, mi soffermerò sui singoli articoli, in sede di loro esame, per spiegare meglio i precedenti a cui le disposizioni si ricollegano e le innovazioni opportune e provvide che esse apportano alla specifica problematica.

G U A D A L U P I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il relatore della sintetica e pur brillante relazione con la quale ha peraltro confermato quanto è chiaramente detto nella relazione allegata

ad un disegno di legge, che costituisce una riaffermazione di principi generali esistenti in materia di pubblici impiegati e recepiti dalla più moderna legislazione. Una legislazione non sempre compatibile con le istituzioni militari, di tal che può accadere — come certamente accadrà — che non tutte le sue norme siano ripetibili e trasferibili nell'ambito appunto delle istituzioni militari. Ad ogni modo, si tratta di un provvedimento che condensa lo sforzo compiuto, in sede di studio e di attuazione giurisprudenziale, da parte del Governo, della Magistratura e soprattutto della Corte dei conti, e che esprime una legislazione indubbiamente più aderente e più confacente alla modernità delle istituzioni del pubblico impiego.

P R E S I D E N T E . Prendo anch'io atto con compiacimento di questo nobile tentativo, per quanto applicabile date le esigenze delle istituzioni militari, di estendere ai militari norme riguardanti i collaboratori civili dello Stato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'ufficiale e il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio permanente e il vicebrigadiere e il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo 12, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sono diffidati dal Ministro della difesa a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa abbiano obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, l'ufficiale,

il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. Il relativo provvedimento è adottato previo parere delle commissioni o autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

L'ufficiale e il sottufficiale cheentino almeno venti anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione a norma delle vigenti disposizioni. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite:

a) l'ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a secondo dell'età, e consegue l'indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione;

b) il sottufficiale è collocato nel complemento e ha diritto all'indennità per una volta tanto nella misura sopra indicata.

Il militare di truppa è collocato in congedo e ha diritto alla pensione o all'indennità per una volta tanto alle condizioni e nella misura di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 2.

Con la professione di ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è incompatibile l'esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. È altresì incompatibile l'esercizio di un'industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco, o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

All'ufficiale e sottufficiale del servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, nonchè al sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia che contravvengono ai divieti posti rispettivamente dal precedente comma, dall'articolo 16 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dall'articolo

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (18 ottobre 1967)

13 della legge 3 aprile 1958, n. 460, dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dall'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dagli articoli 1 e 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e dagli articoli 13 e 76 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni:

a) le attribuzioni del Ministro della difesa sono esercitate dal Ministro delle finanze per gli appartenenti alla Guardia di finanza, dal Ministro dell'interno per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal Ministro di grazia e giustizia per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;

b) l'ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che debba cessare dal servizio permanente per decadenza è in ogni caso collocato nella riserva.

(È approvato).

Art. 3.

Durante l'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio all'ufficiale e sottufficiale in servizio permanente e al vicebrigadiere e militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia competono gli assegni per carichi di famiglia nella misura intera. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione dello stipendio o paga e degli altri assegni o indennità.

Il tempo trascorso nella posizione di cui al precedente comma è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

(È approvato).

Art. 4.

La sospensione precauzionale dall'impiego, disposta nei confronti dell'ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,

della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, cui siano addebitati fatti per i quali egli possa essere sottoposto a procedimento disciplinare, è revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti, a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e del secondo comma dell'articolo 51 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'ufficiale il provvedimento di sospensione.

(È approvato).

Art. 5.

Quando il provvedimento che infligge una sanzione disciplinare all'ufficiale o al sottufficiale in servizio permanente o al vicebrigadiere o militare di truppa in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, sia annullato in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato a partire dal primo degli atti annullati entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al Ministero la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

(È approvato).

Art. 6.

Gli articoli 25 e 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabili agli ufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge

4ª COMMISSIONE (Difesa)

65ª SEDUTA (18 ottobre 1967)

15 dicembre 1959, n. 1089, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. — « L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami, prescritti ai fini dello avanzamento, è richiamato in servizio, salva la facoltà di rinunciare all'avanzamento, ai corsi, agli esperimenti o agli esami.

L'ufficiale in aspettativa per infermità che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

È parimenti richiamato in servizio, su domanda, anche in deroga al quinto comma dell'articolo 21, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 43. — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'articolo 35 ridotta di tre anni ha diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio.

Il periodo di servizio e l'età richiesti dal comma precedente sono ridotti di una quantità pari al terzo del servizio di navigazione prestato su navi armate o in riserva e del servizio di volo. In nessun caso tale riduzione può essere superiore a cinque anni.

I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente possono, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra purchè abbiano compiuto il limite di età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente. In questo caso la pensione è loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti, il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori.

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio e consegue la pensione in relazione al grado

rivestito e alle competenze percepite l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni che precedono è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto di essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi quattro commi del presente articolo ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, sempre che abbia adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso egli è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'età, se di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente, altrimenti nella riserva. L'ufficiale consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 18 della legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e l'articolo 31 della legge stessa, modificato dall'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — « L'ufficiale in aspettativa per infermità, compreso nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento o che debba sostenere esami ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio.

È parimenti richiamato in servizio, su domanda, l'ufficiale in aspettativa per motivi privati che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma del presente articolo ».

Art. 31. — « L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di età ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianità di servizio:

tenente generale ispettore . . .	anni 62
maggiore generale ispettore . . .	» 59
colonnello	» 57
tenente colonnello	» 55
maggiore	» 53
capitano, tenente e sottotenente .	» 51

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianità di servizio l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua età.

L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dei precedenti commi è collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità, e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia domanda, egli ha però diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.

L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi due commi ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente. In tal caso egli è collocato nella riserva e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio ».

(È approvato).

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza a norma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, il secondo comma dell'articolo 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e il secondo comma dell'articolo 33 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sono sostituiti dal seguente:

« Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

(È approvato).

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709, dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833, dell'articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 100 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ».

(È approvato).

Art. 10.

All'onere annuo di lire 29.900.000 derivate dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dei capitoli n. 2122 (lire 5 milioni), n. 2213 (lire 19 milioni) e n. 2302 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1160 (lire 200 mila), n. 1192 (lire 1 milione) e n. 1454 (lire 700 mila) degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri di grazia e giustizia, delle fi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)65^a SEDUTA (18 ottobre 1967)

nanze e dell'interno per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli dei medesimi stati di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari